

2018

STUDIO FMS
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Circolare informativa n.6fs



MONZA
E BRIANZA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Edoardo Fossati
Commercialista
Revisore Contabile

Andrea Filippo Sanvito
Commercialista
Revisore Contabile

Gian Antonio Montagnini
Commercialista
Revisore Contabile

Davide Riva
Commercialista
Revisore Contabile



Ordine
Consulenti del Lavoro
Monza e Brianza

Alessandro Fossati
Consulente del Lavoro

Laura Montagnini
Payroll Specialist

**AREA: Amministrazione e Contabilità
Consulenza Fiscale e Societaria**

Argomento di approfondimento:

Modalità di pagamento dei carburanti e lubrificanti per autoveicoli.

Monza, 06.04.2018

A tutti gli Assistiti

Loro sedi

Oggetto: chiarimenti in merito alle modalità di pagamento dei carburanti e lubrificanti per autoveicoli

Come già comunicatovi con precedenti note informative a partire dal prossimo **1° luglio 2018** la **detrazione** dell'Iva relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti per autotrazione è subordinata all'avvenuto **pagamento tracciato dell'acquisto**.

La **L. 205/2017** ha previsto come mezzi ammessi le **carte di credito, di debito e prepagate** emesse da intermediari finanziari residenti, demandando all'Agenzia delle entrate la possibilità di prevedere **ulteriori forme considerate equipollenti**.

Con **Provvedimento Direttoriale n. 73203 del 4 aprile 2018**, le Entrate hanno ufficializzato il loro parere in merito ai mezzi di pagamento ammessi, considerando come **validi strumenti di pagamento tracciati**:

- ❖ gli **assegni**, bancari e postali, circolari e non, nonché i **vaglia** cambiari e postali;
- ❖ i **pagamenti elettronici**, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo:
- ❖ l'**addebito diretto**,
- ❖ il **bonifico bancario o postale**,
- ❖ il **bollettino postale**,
- ❖ le **carte di debito, di credito, prepagate**
- ❖ ovvero gli altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

In tal modo, sono stati risolti i problemi pratici operativi che si potevano porre, in connessione con l'obbligo di poter esercitare senza eccessivi gravami il **diritto alla detrazione sull'acquisto di carburanti**.

Ricordiamo, infatti, che a decorrere dal prossimo 1° luglio, le cessioni di carburante (i lubrificanti, in tal caso, non vengono richiamati) dovranno essere accompagnate da una **fatturazione elettronica**.

Obbligo che, a quanto ad oggi noto, riguarderà sia le cessioni effettuate presso i **distributori stradali**, ma anche quelle effettuate - ad esempio - da un **grossista** ad una azienda che ha la propria cisterna di carburante interna, ovvero ad un consorzio di acquisto che si rifornisce per i propri aderenti (tipicamente autotrasportatori).

Tale **fattura elettronica**, dunque, dovrà ulteriormente essere completata con il pagamento tracciato secondo le modalità sopra descritte.



In definitiva, la modalità di **fatturazione** è **onere che grava sul soggetto cedente**, mentre il **pagamento tracciato** è **onere che riguarda l'acquirente**.

Particolare importanza rivestono i chiarimenti in tema di “ **netting**”, la formula che prevede la possibilità di acquistare carburanti presso la stessa catena di distribuzione con fatturazione periodica eseguita direttamente dalla compagnia petrolifera.

Attraverso tale strumento si evita il “problema” dell'emissione della **fattura elettronica** da parte del gestore della pompa (poiché l'acquisto si considera effettuato direttamente presso la **compagnia petrolifera** che, a normativa vigente, sarà comunque obbligata all'emissione di una fattura elettronica, ma con meno difficoltà operative in quanto possiede tutti i dati necessari nell'**anagrafica**), **ma non si evita il problema del pagamento tracciato**.

Con il provvedimento in commento le Entrate hanno confermato che il pagamento a mezzo di **RID**, è considerato un pagamento valido ai fini della deducibilità fiscale dei costi relativi ed al recupero dell'IVA.

A seguito del provvedimento richiamato, potremmo dunque riscontrare che l'**unico pagamento non ritenuto ammissibile** è quello effettuato per **contante**, poiché gli altri mezzi di pagamento enunciati, o simili, consentono una ricostruzione delle movimentazioni finanziarie.

Il pregio del Provvedimento è quello di **assimilare** in tutto e per tutto il **comparto Iva** a quello delle **imposte dirette**.

Nulla è stato però detto in merito all'intervento di una **officina meccanica** che cede **olio lubrificante** ad un contribuente Iva.

Siamo fuori dall'ambito del carburante, con la conseguenza che si renderebbe necessario il **pagamento tracciato**, si attendono ulteriori chiarimento sull'argomento che è, evidentemente, sfuggito agli estensori del provvedimento.

Lo studio è a disposizione per ogni chiarimento.

I migliori saluti

Studio F.M.S

Associazione professionale

